IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2026

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: **Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS - revisione**

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Governance, Legale e Qualità

U.O.: Organi e Affari Generali

IL RETTORE

VISTA	la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO	lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con Decreto Rettorale n. 46/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022;
VISTO	il Regolamento Generale della Scuola IUSS, emanato con Decreto Rettorale n. 171 del 19 luglio 2022;
RICHIAMATO	Il "Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia" emanato con Decreto Rettorale n. 244/2026 del 06 maggio 2026;
RICHIAMATA	la deliberazione del Senato Accademico del 28 settembre 2026 di approvazione del nuovo testo del "Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS";
RITENUTO OPPORTUNO	provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il "Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS", come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento elettorale della Scuola Universitaria Superiore IUSS emanato con D.R. n. 244/2026.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Firmato digitalmente da Mario Lloyd Virgilio Martina
Data: 02.10.2026 15:43:23 CEST
Organizzazione: IUSS SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA/02202080186

REGOLAMENTO ELETTORALE
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 4
ART. 2 – MODALITÀ DI VOTO 4
ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 5
ART. 4 – MANDATI E SOSTITUZIONI 6
ART. 5 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ 6
TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI ELETTORALI 7
ART. 6 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI E NOMINA DEL SEGGIO 7
ART. 7 – VOTAZIONI E PREFERENZE ESPRIMIBILI 8
ART. 8 – SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 8
ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCLAMAZIONE 9
ART. 10 – COMMISSIONE ELETTORALE 9
ART. 11 – RECLAMI 9
ART. 12 – QUORUM 10
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI ORGANI 10
CAPO I – IL RETTORE/LA RETTRICE 10
ART. 13 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA 10
ART. 14 – ELETTORATO ATTIVO 10
ART. 15 – ELETTORATO PASSIVO 11
ART. 16 – INCONFERIBILITÀ DEL MANDATO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ 11
ART. 17 – PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 13
ART. 18 – PROCEDURA DI VOTO E QUORUM 14
ART. 19 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE 14
ART. 20 – DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA 15
ART. 21 – RINNOVO DELLA PROCEDURA 15
CAPO II – PRESIDI DELLE CLASSI 15
ART. 22 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 15
ART. 23 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 16
ART. 24 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO 16
CAPO III – RAPPRESENTANZA NEL COLLEGIO DI DISCIPLINA 16
ART. 25 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 16
ART. 26 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 17

ART. 27 – RISULTATI ELETTORALI, PROCLAMAZIONE E DURATA DEL MANDATO 17
CAPO IV – RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO 17
ART. 28 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 17
ART. 29 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 17
ART. 30 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO 18
CAPO V – RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DI CLASSE 18
ART. 31 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 18
ART. 32 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 18
ART. 33 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO 19
CAPO VI – RAPPRESENTANZE DI ALLIEVI E ALLIEVE NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 19
ART. 34 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 19
ART. 35 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 19
ART. 36 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO 19
CAPO VII – RAPPRESENTANZE DI ALLIEVI E ALLIEVE NEI COLLEGI DOCENTI DEI CORSI DI DOTTORATO 20
ART. 37 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. DURATA DEL MANDATO 20
CAPO VIII – CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SORVEGLIANZA 20
ART. 38 – PROCEDURA DI NOMINA. DURATA DELL'INCARICO 20
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 21
ART. 39 – NORME FINALI 21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, di concerto con lo Statuto e gli altri regolamenti interni, le modalità di nomina e di elezione di:

a) Rettore/Rettrice;
b) Presidi delle Classi;
c) Rappresentante del personale docente nel Collegio di Disciplina;
d) Rappresentanti nel Senato Accademico;
e) Rappresentanti nei Consigli di Classe;
f) Rappresentanti di allievi/e nel Nucleo di Valutazione;
g) Rappresentanti di allievi/e nei Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato;
h) Consiglio Direttivo e di Sorveglianza.

2. La Scuola si impegna all'osservanza del principio di pari opportunità anche nel caso di designazioni elettive. A fini elettorali e dei diritti e doveri inerenti i mandati, uomini e donne sono in posizioni di piena parità.

3. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere avviato dalla Scuola il presente regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra. Quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

ART. 2 – MODALITÀ DI VOTO

1. Le votazioni disciplinate dal presente regolamento si svolgono in maniera telematica, tramite l'utilizzo del software a tale fine fornito dalla Scuola. Le elezioni sono svolte con modalità tali da semplificare, nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto di voto (personalità, libertà e segretezza), l'intero procedimento elettorale.

2. Al fine di garantire la correttezza delle procedure elettorali, la Scuola si impegna a fornire sistemi di voto che assicurino:

a) che il voto sia personale, libero e segreto;
b) adeguate modalità di accertamento dell'identità delle persone votanti, mediante l'autenticazione delle stesse con le proprie credenziali istituzionali – personali e non cedibili a terzi – o, se necessario, mediante credenziali personali create per la singola votazione da parte del sistema;
c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
d) l'impossibilità assoluta di accedere alla conoscenza del voto espresso dalle singole persone;
e) la possibilità di non esprimere alcun voto (scheda bianca).

3. Le votazioni si svolgono tramite l'utilizzo di dispositivi personali abilitati alla navigazione web. Ciascun soggetto si impegna a non cedere né comunicare ad altri le proprie credenziali ed è responsabile del voto espresso.

4. Qualora le circostanze lo richiedano, la Scuola può stabilire che le votazioni si svolgano in modalità cartacea. Le modalità di costituzione del seggio e di voto saranno in tal caso stabilite nel decreto rettorale di indizione della procedura.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Gli elettorati attivo e passivo sono definiti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti della Scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a prescindere dalla nazionalità dell'avente diritto, ne sono esclusi:

a. Gli appartenenti alla Comunità IUSS sospesi dal servizio o dal corso di studio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
b. il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in posizioni di comando, distacco, assegnazione temporanea o posizioni equivalenti presso altri Enti;
c. gli allievi dei corsi ordinari durante il periodo di cui all'art. 14, comma 5, del regolamento dei corsi ordinari (c.d. anno bianco).

3. L'elettorato attivo e passivo è mantenuto durante le altre tipologie di sospensione o di aspettativa; nel caso in cui risulti eletto il candidato sospeso o in aspettativa, si applica la previsione di cui art. 4, comma 5, a prescindere dalla motivazione della sospensione.

4. Con il decreto di indizione della procedura viene reso noto un elenco provvisorio dell'elettorato attivo e delle persone che possono presentare candidatura. Entro e non oltre i cinque giorni precedenti la data fissata per le votazioni, vengono resi pubblici, mediante affissione all'Albo della Scuola, gli elenchi definitivi dell'elettorato attivo.

5. L'elettorato passivo viene definito almeno 3 giorni prima delle elezioni attraverso la pubblicazione sull'Albo di Ateneo dell'elenco dei candidati all'elezione.

6. Gli allievi dei corsi di dottorato e dei corsi ordinari fanno parte dell'elettorato attivo per la durata legale del corso [1]; per quanto attiene all'elettorato passivo possono presentare candidatura all'elezione solo se dall'inizio previsto per il mandato residua almeno un anno accademico.

7. I requisiti per l'elettorato previsti dal presente regolamento devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e, per le persone elette, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dei requisiti dell'elettorato passivo determina decadenza.

[1] Corrisponde alla durata del corso 2, 3, 5 o 6 anni e decorre dall'inizio dell'anno accademico di immatricolazione sino alla fine dell'ultimo anno accademico di iscrizione. Ad esempio, un immatricolato all'a.a. 2025/2026 ad un corso triennale fa parte dell'elettorato (salvo eventi di carriera) dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2028.
Sono considerati parte dell'elettorato attivo anche gli allievi e le allieve dei corsi di dottorato in corso di proroga scientifica.

4. Eventuali indebite omissioni o esclusioni possono essere segnalate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 10 da chiunque si ritenga illegittimamente escluso. Eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

ART. 4 – MANDATI E SOSTITUZIONI

1. Le persone chiamate a ricoprire le cariche disciplinate dal presente regolamento, ad esclusione del Rettore/della Rettrice, sono nominate con decreto rettorale pubblicato all'Albo della Scuola, e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha efficacia per lo scorcio di mandato in cui subentra.

3. Qualora, per qualunque motivo, una persona eletta cessi dal suo ruolo o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituita dalla prima persona presente nella graduatoria elettorale e compatibile con i requisiti previsti per l'elezione. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

4. Ai fini del conteggio dei limiti di rinnovabilità dei mandati lo scorcio di mandato viene conteggiato solo se superiore alla durata totale del mandato stesso.

5. Al fine di salvaguardare il periodo di congedo parentale (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio per maternità), l'eletto/a non perde l'elettorato passivo per tale motivo; ciò comporta che subentra la prima persona in graduatoria che rimane in carica sino al termine del congedo.

6. I/le rappresentanti degli allievi e delle allieve rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo.

7. Le rappresentanze degli allievi e delle allieve in costanza di mandato, se vi acconsentono, possono restare in carica fino al conseguimento del titolo, anche se questo avviene dopo il termine del corso legale di studi, che coincide con il termine dell'anno accademico.

ART. 5 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. Le cause di incompatibilità delle cariche sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore/Rettrice e di Pro- Rettore/Rettrice Vicario/a.

3. La carica di Rettore/Rettrice e di Preside è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Senato accademico.

4. Non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche elettive negli organi collegiali della Scuola, salvo che lo Statuto o il presente regolamento lo prevedano espressamente.

5. Salvo che lo Statuto o il presente regolamento prevedano una disciplina diversa, non è possibile ricoprire, per più di due mandati consecutivi la medesima carica. Il limite anzidetto opera solo nel caso in cui si sia ricoperto il ruolo per tutto il periodo e non, invece, nel caso di subentro per scorrimento della graduatoria o a seguito di elezioni suppletive.

6. Nel caso in cui la persona eletta si trovi in una situazione di incompatibilità è tenuta ad eliminarla optando per la titolarità di una delle cariche entro e non oltre due giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte degli uffici competenti, dell'entrata in carica. Qualora non vi provveda, il/la Rettore/Rettrice dichiara la decadenza dalla carica assunta anteriormente e, in caso di elezione contestuale, dalla carica relativa all'organo nel quale ha ricevuto la percentuale minore di preferenze.

7. Se nella situazione di incompatibilità si trova il Rettore/la Rettrice, quest'ultimo/a è tenuto/a ad informarne il/la Decano/a. In mancanza di opzione, il/la Decano/a dichiara la decadenza dalla carica assunta posteriormente salvaguardando il mandato Rettorale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI ELETTORALI

ART. 6 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI E NOMINA DEL SEGGIO

1. Salvo che il presente regolamento preveda termini o modalità diversi, almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato il/la Rettore/Rettrice, con proprio decreto, indice le elezioni fissando la data delle votazioni. Per motivi di opportunità ed economicità nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di rappresentanti di differenti categorie in più organi collegiali della Scuola; in questi casi viene preposto un unico Seggio elettorale.

2. Salvo che il presente regolamento non preveda modalità diverse, il Decreto rettorale di indizione delle elezioni indica le modalità e la data ultima per la presentazione delle candidature. Considerato che le sedute si tengono in italiano e la documentazione portata in delibera è redatta in lingua italiana, i candidati, ai fini di garantire una corretta rappresentanza della categoria di appartenenza, in sede di candidatura devono garantire la conoscenza della lingua italiana parlata e la sua comprensione sia scritta che orale. Il requisito si ritiene posseduto dai candidati di nazionalità italiana.

3. Il Decreto rettorale di indizione fissa altresì l'assemblea dell'elettorato che si terrà successivamente al termine di presentazione delle candidature e almeno 36 ore prima delle elezioni.

4. Salvo che il presente regolamento preveda termini o modalità diversi, almeno 10 giorni prima della data fissata per la votazione il Direttore Generale, con propria determina, nomina il Seggio elettorale e ne stabilisce le modalità di funzionamento. Il Seggio è composto da almeno tre persone scelte tra il personale in servizio presso la Scuola. Se si tratta dell'elezione del Rettore/

della Rettrice, il Seggio è composto da almeno cinque persone di cui almeno due scelte tra il personale docente in servizio presso la Scuola.

5. Il Direttore, contestualmente alla costituzione del seggio, ne individua il/la Presidente. Durante la prima riunione, il/la Presidente nomina, tra le altre persone, il/la Vicepresidente e il/la Segretario/a.

6. Il seggio può riunirsi sia in presenza che in modalità telematica; delle modalità di svolgimento della riunione si dà atto nel verbale.

ART. 7 – VOTAZIONI E PREFERENZE ESPRIMIBILI

1. Il voto è libero, personale e segreto. La violazione della libertà, della personalità e della segretezza del voto costituisce illecito disciplinare.

2. È possibile votare solo i soggetti che hanno presentato valida candidatura.

3. Nel decreto di indizione delle votazioni, il/la Rettore/Rettrice fissa la giornata o le giornate di voto. Per consentire la maggiore partecipazione possibile, salvo che il presente regolamento disponga diversamente, le votazioni si possono svolgere in due o più giornate contigue infrasettimanali, con orario da definirsi nel decreto di indizione.

4. Qualora una categoria debba eleggere più di due rappresentanti nel medesimo organo, ciascuna persona votante può esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei seggi disponibili.

5. Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una categoria cui spetta l'elezione di proprie rappresentanze nello stesso organo. Ove tale circostanza si verifichi la persona viene considerata appartenente solo alla categoria di più recente acquisizione.

ART. 8 – SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto. Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede allo scrutinio e alla formazione delle graduatorie elettorali.

2. Delle operazioni del seggio è redatto processo verbale che, al termine delle operazioni, viene sottoscritto da tutte le persone che lo compongono e viene trasmesso al/la Rettore/Rettrice, salvo che lo Statuto o il presente regolamento prevedano diversamente.

3. Il seggio redige ulteriore verbale, in forma riassuntiva, in cui viene dato atto del numero degli aventi diritto, del numero dei voti ricevuti, delle schede bianche e di quelle nulle; il verbale contiene altresì la graduatoria relativa ad ogni carica. Il documento viene pubblicato all'Albo della Scuola e trasmesso, per conoscenza, a tutto il corpo elettorale.

4. Il verbale, sottoscritto da tutti/e i/le componenti, deve contenere l'indicazione di:

a. nominativo dei/lle componenti, luogo, data e ora delle riunioni;
b. data e ora di apertura e di chiusura delle votazioni e del successivo scrutinio;
c. l'elenco dei candidati;
d. il numero delle persone aventi diritto al voto e di quelle che hanno votato;
e. il numero dei voti validi riportati da ciascuna delle persone che hanno ricevuto voti, il numero delle schede bianche e di quelle nulle;
f. eventuali accadimenti verificatisi nel corso delle operazioni nonché contestazioni e rilievi che i singoli componenti il Seggio ovvero i singoli elettori hanno chiesto di far risultare a verbale.

ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCLAMAZIONE

1. Nella formazione delle graduatorie relative alle rappresentanze del personale docente e di ricerca, di assegnisti e assegniste/contrattisti e contrattiste di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, a parità di voti si elegge chi ha la maggiore anzianità di ruolo, e a parità di anzianità di ruolo il più anziano o la più anziana di età.

2. Nella formazione delle graduatorie relative alle rappresentanze di allievi e allieve, a parità di voti, si elegge il più anziano o la più anziana di età.

3. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al successivo articolo 11, il/la Rettore/Rettrice, con proprio decreto pubblicato all'Albo della Scuola, approva i risultati, proclama le persone elette e le nomina nella carica rappresentativa, salvo che lo Statuto o il presente regolamento prevedano diversamente.

ART. 10 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. Per ciascuna elezione è istituita una Commissione elettorale, composta da tre persone, tra cui, di norma, il Direttore Generale con funzioni di Presidente e due membri scelti fra il personale della Scuola.
La Commissione viene nominata nel medesimo decreto di indizione della procedura.

2. Chi compone la Commissione non può far parte anche del Seggio elettorale.

3. La Commissione riceve segnalazioni in merito ad indebite esclusioni dagli elenchi dell'elettorato attivo e passivo ed è competente in tema di reclami elettorali.

ART. 11 – RECLAMI

1. È ammesso reclamo alla Commissione Elettorale della Scuola avverso le operazioni di voto e di scrutinio e i risultati elettorali indicati nel verbale del Seggio.

2. Possono proporre reclamo tutti/e coloro che hanno partecipato alle votazioni stesse, nel termine perentorio di due giorni lavorativi dalla comunicazione indirizzata all'elettorato e/o pubblicata all'Albo della Scuola ed avente ad oggetto i risultati delle elezioni.

3. La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del/la ricorrente, di eventuali controinteressati/e, del/la Presidente e del Seggio elettorale e di chiunque ritenga necessario.

4. La Commissione elettorale decide, in via definitiva, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di protocollazione del reclamo, dandone notizia al/la ricorrente e disponendo i necessari provvedimenti, da emanarsi entro ulteriori tre giorni con decreto rettorale.

ART. 12 – QUORUM

1. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze elettive negli organi collegiali previsti dalle fonti interne della Scuola, ove non diversamente indicato nel presente regolamento o in altri regolamenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il 50% di chi ne ha diritto.

2. Per le elezioni relative alle rappresentanze di allievi e allieve il quorum è fissato ad un quinto di chi ne ha diritto.

3. Nel caso in cui in una medesima tornata elettorale si debbano eleggere appartenenti a categorie differenti, seppur nel medesimo organo, il quorum di validità di cui al comma precedente deve intendersi riferito a ciascuna categoria elettiva.

4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità non sia raggiunto per due tornate elettorali consecutive, il Rettore con proprio decreto pubblicato sull'Albo della Scuola, nell'indire nuove elezioni, può prevedere un diverso quorum ai fini della validità delle stesse.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI ORGANI

CAPO I – IL RETTORE/LA RETTRICE

ART. 13 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Decano o la Decana dei Professori di prima fascia in ruolo presso la Scuola, con proprio decreto, indice una procedura pubblica finalizzata a raccogliere le candidature e a tale fine stabilisce le modalità per presentare e ritirare la propria candidatura. Il decreto è pubblicato all'Albo e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza.

ART. 14 – ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo è costituito da:

a) personale docente di prima e di seconda fascia e personale di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e ricercatrici in Tenure Track (RTT);
b) personale dirigente e personale tecnico amministrativo;
c) personale di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e assegnisti/e di ricerca e contrattisti/e di ricerca;
d) allieve e allievi dei Corsi ordinari e dei Corsi di Dottorato;
e) rappresentante del Consiglio dei Collegi nel Senato Accademico;

2. Le persone individuate alle lettere a) ed e) del comma precedente dispongono di un voto di peso unitario. I voti esprimibili dalle altre categorie sono pesati secondo i seguenti coefficienti:

- il personale dirigente e tecnico amministrativo, di cui alla lettera b), esprime un voto pesato con un coefficiente pari al 20% del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo di cui alla lettera b);
- il personale di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e gli/le assegnisti/e di ricerca e contrattisti/e di ricerca, di cui alla lettera c), esprimono un voto pesato con un coefficiente pari al 15% del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo di cui alla lettera c)
- allieve e allievi dei Corsi ordinari e dei Corsi di Dottorato, di cui alla lettera d), esprimono un voto pesato con un coefficiente pari al 15% del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo di cui alla lettera d).

ART. 15 – ELETTORATO PASSIVO

1. Il/la Rettore/Rettrice è eletto/a tra i Professori e Professoresse di prima fascia in ruolo presso le Università italiane e le Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo, che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione.

2. L'elettorato passivo è riservato a chi, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbia presentato la sua candidatura entro il termine perentorio previsto dal presente regolamento e con le modalità indicate dal decreto di indizione della procedura.

ART. 16 – INCONFERIBILITÀ DEL MANDATO E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

1. Versa in condizione di inconferibilità o di ineleggibilità:
a) chi ha avuto condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs. 39/2013;
b) chi ha avuto condanna per uno dei reati di cui all'art. 3 comma 1 della L. 97/2001 e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione, per tutta la durata di questa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/2013;
c) chi ha avuto condanna per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale e a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, in via

permanente. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs. 39/2013;

d) chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/2004, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al termine perentorio di presentazione della candidatura;
e) chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980, dall'art. 7 comma 1 Legge 240/2010;
f) chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/1933;
g) chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/1962, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/1990;
h) chi sia collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte costituzionale e componente del Consiglio Superiore della Magistratura;
i) chi abbia subito la sanzione disciplinare della sospensione, di cui al punto 2 dell'art. 87 del R.D. 1592/1933, nei dieci anni antecedenti la data di decorrenza del mandato, ai sensi dell'art. 89 comma 2 del citato R.D. 1592/1933.

2. La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di ineleggibilità deve riferirsi alla data di presentazione della candidatura e l'assenza di tali condizioni ostative deve permanere fino al termine della procedura nonché, per il soggetto nominato, per tutta la durata della carica.

3. Sono incompatibili con la carica di Rettore, in particolare:

a) qualunque incarico di natura politica mandato e la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
b) lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera s) della L. 240/2010;
c) la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 39/2013;
d) gli incarichi di Consigliere Regionale e le aspettative concesse in seguito all'assunzione di cariche di governo o di controllo all'interno delle Regioni e degli enti indicati all'art.2 del D.lgs. n. 267/2000;
e) le posizioni previste ai commi 1, 8 e 9 dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 e al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 311/1958;
f) gli incarichi assunti con l'autorizzazione concessa senza aspettativa ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980, e gli incarichi assunti, senza aspettativa, ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo articolo;
g) il congedo di cui all'art. 21 della Legge n. 49/1987;
h) lo svolgimento in proprio di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Scuola, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013;

i) lo svolgimento di incarichi che comportino il collocamento in aspettativa obbligatoria (incarichi dirigenziali presso PA, etc.);
j) lo svolgimento di incarichi dirigenziali presso la Scuola, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 39/2013;
k) qualunque altra carica prevista dallo Statuto o dalla normativa applicabile.

ART. 17 – PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1. Chiunque sia in possesso dei requisiti di elettorato passivo generale può presentare la sua candidatura con le modalità indicate nel decreto di indizione di cui all'articolo 13.

2. La candidatura deve essere completa di firma autografa e depositata presso il servizio protocollo della Scuola oppure firmata digitalmente e inviata via pec all'indirizzo diram@pec-iusspavia.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione di cui all'art. 13 comma 1 del presente regolamento. A pena di esclusione, alla candidatura devono essere allegati (redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000):
a) il c*urriculum vitae* et *studiorum*;
b) un programma di mandato;
c) la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di ineleggibilità;
d) la dichiarazione sulla eventuale esistenza di cause di incompatibilità o regime di impegno a tempo parziale con l'impegno a rimuovere, prima della nomina ministeriale, tali condizioni;
e) la dichiarazione con l'espressione di consenso alla pubblicazione sul sito web della Scuola e diffusione dei dati personali contenuti negli atti di cui alle lettere precedenti;
f) ogni altro documento eventualmente richiesto dal decreto di indizione.

3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il/la Decano/a provvede all'ammissione delle candidature, previa verifica da parte del Direttore generale della regolarità formale delle candidature pervenute. Il provvedimento è pubblicato all'Albo della Scuola e determina l'elettorato passivo effettivo della procedura.

4. L'ammissione dei candidati e delle candidate viene fatta con riserva della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per l'elezione e per la nomina.

5. Qualora siano presentate una o più candidature valide, il/la Decano/a, entro cinque giorni dall'atto di ammissione delle candidature di cui al comma 3 del presente articolo, indice la procedura di votazione con decreto pubblicato all'Albo, trasmesso via e-mail al corpo elettorale provvisorio e diffuso con ogni altro mezzo atto a darne opportuna conoscenza. Tale provvedimento, che deve essere pubblicato all'Albo almeno trenta giorni antecedenti alla prima sessione di voto, fissa le date delle votazioni, stabilendo tre sessioni di voto più una eventuale per il ballottaggio qualora siano state presentate almeno tre candidature.

6. Al decreto di cui al comma precedente viene allegato un elenco provvisorio dell'elettorato attivo.

7. Il/la Decano/a indice un'assemblea del corpo elettorale, da tenersi almeno due settimane prima della data dello svolgimento delle elezioni, per una presentazione pubblica dei candidati e delle candidate che illustreranno i programmi. La convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima dell'assemblea.

8. Ciascun/a candidato/a può ritirare la propria candidatura entro e non oltre dieci giorni prima della data di inizio delle votazioni, mediante rinuncia espressa sottoscritta e presentata al servizio protocollo della Scuola con le stesse formalità previste per la presentazione della candidatura.

9. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento, entro e non oltre il cinque giorni precedenti la data fissata per le votazioni, vengono resi pubblici mediante affissione all'Albo della Scuola gli elenchi definitivi dell'elettorato attivo.

ART. 18 – PROCEDURA DI VOTO E QUORUM

1. Il Decano fissa le giornate di voto avendo cura di prevedere, tra ogni giornata, un intervallo di almeno tre giorni lavorativi. In ciascuna delle giornate individuate, i seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 19.

2. Le elezioni sono valide se è stata espressa, nelle prime due votazioni, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, pesati secondo quanto previsto dal precedente art. 14. Nel terzo scrutinio e nell'eventuale ballottaggio è sufficiente la partecipazione di almeno un terzo dei voti esprimibili pesati.

3. È eletto/a chi abbia raggiunto, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili, pesati secondo quando previsto dal precedente art. 14.

4. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori votazioni, in questi casi viene eletto/a chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi, pesati secondo quanto previsto dall'art. 14. Nel caso in cui il quorum deliberativo non sia raggiunto in nessuna delle tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze pesate.

ART. 19 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE

1. All'esito di ciascuna votazione si procede con lo scrutinio delle schede elettorali. Terminate le operazioni di scrutinio, il risultato è dato, per ciascun/a candidato/a, dalla somma dei voti di preferenza ricevuti ponderati con il peso delle varie categorie. Tale valore viene troncato dopo il terzo decimale, con arrotondamento. I risultati elettorali sono resi pubblici con l'indicazione dei voti di preferenza complessivamente espressi, senza precisazione delle preferenze espresse da ciascuna categoria.

2. Avverso i risultati indicati nei verbali dei seggi può essere proposto reclamo alla Commissione elettorale.

3. Tenendo conto del criterio di cui al primo comma, il/la Decano/a, visto il verbale della Commissione elettorale, viste le risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti per la carica, proclama eletto il soggetto che abbia riportato più voti di preferenza equivalenti. Il provvedimento è pubblicato all'Albo della Scuola e trasmesso al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la nomina.

ART. 20 – DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA

1. La carica di Rettore/Rettrice ha durata di sei anni e non è in alcun modo rinnovabile.

2. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il Senato Accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al Corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del/la Rettore/Rettrice.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore/della nuova Rettrice deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.

ART. 21 – RINNOVO DELLA PROCEDURA

1. Qualora, a seguito del decreto di cui all'art. 19 comma 2, non vi sia stata la presentazione di alcuna candidatura o la presentazione di una o più candidature ma nessuna di esse sia stata ammessa, oppure tutte le candidature ammesse siano state successivamente ritirate, il/la Decano/a non procede a fissare le votazioni ed entro dieci giorni dal giorno in cui viene esclusa o ritirata l'ultima candidatura provvede a indire una nuova procedura di individuazione dei candidati.

2. Al rinnovo della procedura si procede anche nel caso in cui non venga raggiunto il quorum costitutivo richiesto dal precedente art. 18 in nessuna delle tre sessioni di voto individuate nel Decreto di cui all'art. 13 comma 2.

CAPO II – PRESIDI DELLE CLASSI

ART. 22 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. La seduta per l'elezione è convocata dal/la Decano/a del personale docente di prima fascia afferente alla classe di riferimento almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato. Nella convocazione sono indicati l'orario e il luogo della convocazione oltre all'elenco dell'elettorato attivo e passivo. Nella seduta si procede ad una discussione in merito alle disponibilità ed ai programmi; terminata la discussione si procede alle votazioni.

2. Le operazioni elettorali vengono svolte da una Commissione di tre membri composta dal/la Decano/a, che la presiede, e da altre due persone individuate in seno al Consiglio di Classe.

ART. 23 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Il/la Preside è eletto/a a scrutinio segreto dal rispettivo Consiglio di classe, a maggioranza assoluta dei votanti.

2. L'elettorato passivo spetta al personale docente di prima fascia o, in mancanza, al personale docente di seconda fascia, con regime di impegno a tempo pieno, afferente alla struttura accademica.

ART. 24 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO

1. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Classe. Sarà eletto chi avrà ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Classe.

2. All'esito della votazione, si procede allo scrutinio. Sulla base dei risultati, il/la Decano/a proclama i risultati della votazione.

3. Il/la Preside è nominato/a con decreto del Rettore e dura in carica per un triennio accademico.

4. Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire entro tre giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione al Rettore che deciderà sul punto.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ART. 25 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Il Collegio di disciplina è composto da tre docenti di prima fascia in regime di tempo pieno, di cui uno/a eletto/a, secondo il principio di rappresentanza tra pari, tra il personale della Scuola.

2. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro dieci giorni dalla cessazione della carica il Rettore, con proprio decreto, indice le votazioni.

3. I Professori e le Professoresse di prima fascia possono riunirsi in assemblea, per una discussione in merito alle disponibilità all'elezione. L'assemblea è convocata da uno/a dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, entro e non oltre due giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

4. Le votazioni si svolgono nei modi e con le tempistiche previsti dal presente regolamento.

ART. 26 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento e spetta ai Professori e alle Professoresse di prima fascia in servizio presso la Scuola.

2. L'elettorato passivo è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento e spetta ai Professori e alle Professoresse di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso la Scuola.

3. I requisiti elettorali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni e, per chi viene eletto/a, mantenuti durante tutto il mandato.

ART. 27 – RISULTATI ELETTORALI, PROCLAMAZIONE E DURATA DEL MANDATO

1. Si elegge chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti, si elegge il più anziano o la più anziana di età.

2. Il mandato ha durata di quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di cessazione anticipata, chi subentra resta in carica per lo scorcio di mandato.

CAPO IV – RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO

ART. 28 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro dieci giorni dalla cessazione della carica, il Rettore, con proprio decreto, indice le votazioni.

2. Il decreto di indizione individua, per ciascuna categoria, il numero dei seggi disponibili, applicando i criteri previsti dall'art. 10 dello Statuto. Resta fermo il numero massimo di persone indicato dal medesimo articolo per ciascuna categoria.

3. Le votazioni si svolgono nei modi e con le tempistiche previsti dal presente regolamento e nel rispetto dei termini stabiliti dal Decreto di indizione.

ART. 29 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato passivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. Esso spetta, ciascuno/a per la categoria di appartenenza, a:

a. ai professori e alle professoresse di prima e seconda fascia e ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola IUSS e ricercatori e ricercatrici in Tenure Track (RTT);
b. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato della Scuola IUSS;

c. a chi compone il Consiglio dei Collegi
d. agli allievi e alle allieve dei corsi di dottorato;
e. agli allievi e alle allieve dei corsi ordinari.

Il componente del Consiglio dei Collegi è eletto dal Consiglio stesso ex art. 15 dello Statuto della Scuola.1. L'elettorato attivo, spetta a tutti gli appartenenti di ciascuna categoria che rispettino i requisiti previsti dalla normativa e dalla parte generale del presente regolamento; non spetta al Direttore generale.

ART. 30 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO

1. Si elegge chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, fino a concorrenza del numero di posti disponibili, per ciascuna categoria. Per l'elezione del personale docente e di ricerca, di cui alla lettera a) dell'art. 29, si elegge chi ha ottenuto il maggior numero di voti garantendo la presenza di almeno un professore o una professoressa di prima fascia, un professore o una professoressa di seconda fascia e un ricercatore o una ricercatrice, fatta salva l'assenza di eletti/e in una delle suddette categorie.

2. A parità di voti, si elegge chi ha maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano o la più anziana di età. Per le elezioni di allievi e allieve, in caso di parità di voti, si elegge il più anziano o la più anziana di età.

3. Per le categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 29, il mandato ha durata di quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Per le categorie di cui alle lettere d) ed e), il mandato ha durata di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta. Nel caso di cessazione anticipata, chi subentra resta in carica per lo scorcio di mandato.

CAPO V – RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DI CLASSE

ART. 31 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro dieci giorni dalla cessazione della carica il Rettore, con proprio decreto, indice le votazioni.

2. Il decreto di indizione individua, per ciascuna categoria, il numero dei seggi disponibili, applicando i criteri previsti dall'art. 19 dello Statuto. Resta fermo il numero massimo di persone indicato dal medesimo articolo per ciascuna categoria.

3. Le votazioni si svolgono nei modi e con le tempistiche previsti dal presente regolamento.

ART. 32 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo spetta, ciascuno/a per la categoria di appartenenza, a:

a) Ricercatori e Ricercatrici della Scuola afferenti alla Classe;
b) Assegnisti e Assegniste e Contrattisti e Contrattiste di ricerca della Scuola afferenti alla Classe;
c) Allievi e Allieve dei Corsi di Dottorato afferenti alla Classe;
d) Allievi e Allieve dei Corsi ordinari afferenti alla Classe.

2. Possono presentare candidatura tutti gli appartenenti all'elettorato attivo in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6, comma 2.

3. Il personale docente di prima e di seconda fascia afferente alla classe è membro di diritto del Consiglio.

ART. 33 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO

1. Si elegge chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, fino a concorrenza del numero di posti disponibili per ciascuna categoria. A parità di voti, si elegge chi ha maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano o la più anziana di età. Per le elezioni di allievi e allieve, in caso di parità di voti, si elegge il più anziano o la più anziana di età.

2. Per tutte le categorie, il mandato ha durata di due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di cessazione anticipata, chi subentra resta in carica per lo scorcio di mandato.

CAPO VI – RAPPRESENTANZE DI ALLIEVI E ALLIEVE NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 34 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro dieci giorni dalla cessazione della carica il Rettore, con proprio decreto, indice le votazioni.

2. Le votazioni si svolgono nei modi e con le tempistiche previsti dal presente regolamento e dal decreto di indizione.

ART. 35 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo spetta congiuntamente ad allievi e allieve dei Corsi ordinari e dei Corsi di Dottorato.

2. Possono presentare candidatura sia gli allievi dei corsi ordinari sia gli allievi dei corsi di dottorato in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6, comma 2.

ART. 36 – RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE. DURATA DEL MANDATO

1. Si elegge chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti, si elegge il più anziano o la più anziana di età.

2. Il mandato ha durata di due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di cessazione anticipata, chi subentra resta in carica per lo scorcio di mandato.

CAPO VII – RAPPRESENTANZE DI ALLIEVI E ALLIEVE NEI COLLEGI DOCENTI DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 37 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. DURATA DEL MANDATO

1. Agli allievi e allieve dei corsi di dottorato è assicurata una rappresentanza nel Collegio Docenti per la trattazione delle questioni didattiche e organizzative. Per ogni corso di dottorato è previsto/a un/a rappresentante tra gli allievi e le allieve afferenti al corso stesso. Nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in più curriculum è previsto/a un/a rappresentante per ciascun curriculum.

2. Salvo che il regolamento specifico del singolo corso di dottorato non preveda diversamente, i rappresentanti sono nominati dal Preside della Classe di riferimento del Corso di Dottorato su proposta dei/delle rappresentanti della categoria nel Consiglio di Classe di riferimento, previa consultazione degli allievi e delle allieve afferenti al Corso di dottorato. La nomina può avvenire esclusivamente durante la durata legale del corso di riferimento.

3. Gli allievi e le allieve hanno altresì diritto di riunirsi in assemblea per individuare le persone da nominare.

4. La carica ha durata di un anno accademico ed è rinnovabile.

5. Qualora il regolamento del singolo corso di dottorato preveda l'elezione dei rappresentanti nel Collegio dei docenti, si applicano, per lo svolgimento della relativa procedura elettorale, le disposizioni previste per l'elezione dei rappresentanti degli allievi dei corsi di dottorato nei Consigli di Classe.

CAPO VIII – CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SORVEGLIANZA

ART. 38 – PROCEDURA DI NOMINA. DURATA DELL'INCARICO

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore propone al Senato Accademico i nominativi per la scelta dei consiglieri e delle consigliere di sorveglianza, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto.

2. Il Rettore sceglie i nominativi da proporre secondo le seguenti modalità:
   a) un consigliere o una consigliera appartenente ai ruoli della Scuola IUSS, da individuarsi tra il personale docente di prima e di seconda fascia;

b) tre consiglieri o consigliere non appartenenti ai ruoli della Scuola IUSS, da individuarsi tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Costoro non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS, a decorrere dal terzo anno accademico precedente alla nomina e per tutta la durata dell'incarico.

3. Il mandato ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Il consigliere o la consigliera di cui alla lettera a) del comma precedente non possono far parte del Senato Accademico.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.